

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca in tratti di fiumi o di specchi d'acqua in cui, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.44/1998, e successive modifiche e integrazioni, è consentito l'uso di attrezzi ed esche determinati e sono previste specifiche modalità di prelievo.

Art. 2

1. La Giunta Provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno, individua i tratti a regolamento specifico, di seguito denominati semplicemente tratti, in cui si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento e stabilisce per ognuno il giorno di riposo piscatorio, che comunque non è osservato unicamente se il giorno stabilito risulta festivo.

Art. 3

1. I tratti possono essere istituiti in acque principali e in quelle secondarie classificate ai sensi della vigente normativa in categoria A e categoria B.

Art. 4

1. La Provincia di Perugia può affidare i tratti in gestione alle associazioni di pescasportivi ed ambientaliste mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 5

1. Nei tratti, salvo diverse disposizioni contenute nel presente regolamento, i periodi di pesca, gli attrezzi e le tecniche consentite, sono quelli stabiliti dalla normativa vigente in materia. Nei tratti istituiti può essere vietato il transito e l'ingresso in acqua in qualunque modo, anche facendo uso di imbarcazioni, salvo per l'esercizio della pesca se non è specificamente vietato anche questo.

Art. 6

1. Possono esercitare l'attività di pesca nei tratti i pescatori che sono in possesso di regolare licenza da pesca in corso di validità e, ove previsto, muniti di apposito permesso, rilasciato dalla Provincia di Perugia o da soggetti da questa incaricati, previo versamento di una quota che la Giunta provinciale fissa entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Il permesso di cui al comma 1:

- a) è compilato in modo indelebile riportando le generalità del titolare e gli estremi della licenza da pesca;
- b) è esibito, in caso di controllo, assieme alla licenza da pesca del titolare;
- c) non può essere rilasciato in duplicato in caso di smarrimento;
- d) è restituito entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

1. Ai fini del presente regolamento, i tratti sono classificati in:

- a) NO KILL;
- b) A PRELIEVO DETERMINATO;
- c) ESCHE ARTIFICIALI.

CAPO II

TRATTI NO KILL

Art. 8

1. I tratti no kill possono occupare fino ad un massimo del dieci per cento i corsi d'acqua di uno stesso bacino.

2. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1998, i tratti sono delimitati da apposite tabelle.

SEZIONE I

TRATTI ISTITUITI IN ACQUE DI CATEGORIA A

Art. 9

1. Per esercitare la pesca nel tratto no kill in acque secondarie di cat. A è necessario dotarsi di apposito permesso previo versamento di una quota che la Giunta provinciale fissa nei limiti di:

- a) 20 euro, nel caso di permesso con validità giornaliera;
- b) 100 euro, nel caso di permesso valido per dieci uscite.

2. E' consentito, al fine di favorire una migliore distribuzione delle presenze nell'arco della settimana, il rilascio di pacchetti di permessi giornalieri di tre o quattro giorni infrasettimanali purché consecutivi, nei limiti di:

- a) 50 euro, nel caso di tre uscite;
- b) 70 euro, nel caso di quattro uscite.

3. E' fatto obbligo al titolare del permesso di annotare, negli spazi appositamente destinati, la giornata e il settore di pesca al momento dell'inizio dell'attività piscatoria e il numero dei capi catturati per ciascun settore al termine della stessa.

Art. 10

1. Nelle acque secondarie di categoria A, all'interno di ciascun tratto, possono essere individuate due zone differenziate:

- a) SETTORE A;
- b) SETTORE B.

2. Nel settore A è consentito pescare esclusivamente con la tecnica della mosca artificiale lanciata con la coda di topo.

3. Nel settore B è consentito pescare solo con le tecniche della mosca artificiale lanciata con la coda di topo e del cucchiaino o "spinning".

4. Al fine di tutelare l'ecosistema fluviale, in alcuni tratti dei settori di cui al comma 1, può essere consentito

l'ingresso in acqua soltanto per slamare il pesce catturato.

5. Nei tratti in cui può essere consentito l'ingresso in acqua soltanto per slamare il pesce, le tabelle sono di colore rosso.

Art. 11

1. Nell'intero tratto:

- a) è consentito pescare solo con amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione preventivamente schiacciato;
- b) sono quindi proibiti ami multipli di qualsiasi tipo, quali ancorette e simili;
- c) non può essere usata più di una sola mosca artificiale;
- d) nei tratti istituiti nel bacino del Nera è vietato l'uso dello *Streamer*, dello *Strake Indicator*, di esche siliconiche, di artificiali se non sono imitazioni di specie di insetti, di "finali" comunque appesantiti, di "code affondanti", della "ballerina" sia affondante che galleggiante.

Art. 12

1. E' fatto obbligo di rimettere in acqua il pesce catturato senza arrecargli danno e nel minor tempo possibile. Non è ammesso portare al seguito pesce, anche se catturato in altro luogo.

Art. 13

1. Ai fini di una maggior tutela ambientale può essere stabilito un numero massimo giornaliero di pescatori per ciascun settore. In tale caso:

- a) la giornata di pesca è prenotata, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, contattando in loco il soggetto gestore;
- b) la giornata dell'attività di pesca, che è limitata al tratto prenotato, è convalidata dal soggetto gestore sull'apposito spazio del tesserino;
- c) in caso di rinuncia l'annullamento della prenotazione è comunicato entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente e in caso contrario la giornata è comunque considerata fruita;
- d) in caso di manifestazioni o corsi di pesca, le limitazioni di cui al presente articolo sono temporaneamente sospese.

SEZIONE II

TRATTI ISTITUITI IN ACQUE DI CATEGORIA B

Art. 14

1. Nei tratti a regolamento specifico no kill in acque secondarie di categoria B, è consentita la pesca solo con amo singolo. L'uso dell'ardiglione è stabilito per ogni singolo tratto al momento dell'individuazione.

Art. 15

1. Nei tratti è obbligatorio rimettere in acqua il pesce catturato senza arrecargli danno e nel minor tempo possibile. Non è ammesso portare al seguito pesce anche se catturato in altro luogo.

CAPO III

TRATTI A PRELIEVO DETERMINATO

Art. 16

1. I tratti a prelievo determinato possono occupare fino ad un massimo del dieci per cento i corsi d'acqua di uno stesso bacino. Ai sensi dell'art. 16 della L.R n.44/1998, i tratti sono delimitati da apposite tabelle.

SEZIONE I

TRATTI ISTITUITI IN ACQUE DI CATEGORIA A

Art. 17

1. Per esercitare la pesca nel tratto a prelievo determinato è fatto obbligo di munirsi di apposito permesso con validità stagionale previo versamento di una quota che la Giunta provinciale fissa nei limiti di 30 euro. Tale permesso è esibito assieme al tesserino regionale di cui all' art. 19.

2. I pescatori in possesso del permesso per il tratto no kill del fiume Nera possono pescare anche nel tratto a prelievo determinato del fiume Nera, tratto ad esche artificiali a prelievo determinato, senza costi aggiuntivi e senza fare il permesso previsto per questo tratto, ma con un limite di uscite equivalente a quelle consentite dal permesso acquistato per il no kill.

Art. 18

1. Nei tratti è consentito, per ogni giornata di pesca, prelevare un numero massimo di trote inferiore a quello stabilito dal vigente regolamento regionale e di misura superiore a quella massima stabilita nello stesso regolamento. Tali numero e misura sono fissati per ogni tratto al momento della individuazione dello stesso.

2. Non è ammesso portare al seguito trote, oltre al numero consentito, anche se catturate in altro luogo.

Art. 19

1. Ogni cattura è immediatamente annotata dal titolare, in modo indelebile, sul tesserino regionale di pesca previsto dall'art. 7 del R.R. n. 5 del 12/11/2001.

Art. 20

1. Raggiunto il numero di catture consentito, l'attività di pesca può proseguire applicando la tecnica no kill schiacciando l'ardiglione e rimettendo immediatamente il pesce in acqua. Se il pesce ha ingoiato l'esca e non è possibile la slamatura senza arrecargli danno è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del R.R. n.5 del 12/11/2001, di recidere immediatamente la lenza.

Art. 21

1. La Giunta provinciale può prevedere nei tratti di cui alla presente sezione limitazioni all'uso di esche o di metodi di pesca.

CAPO IV

TRATTI AD ESCHE ARTIFICIALI

Art. 22

1. I tratti ad esche artificiali possono occupare fino ad un massimo del dieci per cento i corsi d'acqua di uno stesso bacino. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/98, i tratti sono delimitati da apposite tabelle.

SEZIONE I

TRATTI ISTITUITI IN ACQUE DI CATEGORIA A e B

Art. 23

Nei tratti di cui al presente capo in acque di categoria A e B la pesca è consentita solo con esche artificiali, quali mosca, spinning, moschera, con amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione preventivamente schiacciato.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 24

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.